

STATUTO

**I COLORI DEL SORRISO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GATTINARA VC CORSO GARIBALDI
242

Numero REA: VC - 197026

Codice fiscale: 02593150028

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. N. 145.364 RACC N. 38.665		
S T A T U T O		
* * * * *		
TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO		
<u>Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata</u>		
E' costituita, con sede nel Comune di Gattinara (VC), una		
società cooperativa sociale denominata: "I COLORI DEL SORRISO"		
Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S. siglabile "I COLORI		
DEL SORRISO" s.c.s. - ONLUS.		
Alla cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto		
e dai regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del		
Titolo VI, Libro V del codice civile, le leggi speciali sulla		
cooperazione e in particolare la legge 381/91, nonché, in		
quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, le		
norme sulle Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.)		
La società ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre		
duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata, anche prima		
della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con		
delibera dell'assemblea dei soci.		
<u>Art. 2 - Scopo ed Oggetto</u>		
La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della		
mutualità senza fini di speculazione privata.		
Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono		
perseguire è quello di ottenere, mediante l'autogestione		
dell'impresa che ne è l'oggetto, continuità di occupazione		

3 di 47

	- servizi alberghieri e ristorazione solidale;	
	- servizi legati all'agricoltura e all'allevamento sociale;	
	- mediazione culturale;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e	
	socializzazione;	
	- trasporti nel settore socio sanitario assistenziale e	
	trasporto disabili;	
	- servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per la	
	malattia mentale;	
	- servizi di assistenza domiciliare anche integrata con	
	prestazioni sanitarie e, o parasanitarie;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione	
	effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o	
	altre strutture di accoglienza, case di riposo e centri di	
	aggregazione;	
	- servizi consistenti nella gestione dei centri prelievi;	
	- attività educative di ogni genere, compresa l'attività di	
	asili nido e scuole materne, nonché la prestazione di servizi	
	assistenziali ed educativi di sostegno nelle scuole di ogni	
	ordine e grado;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in	
	stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	

	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti;	
	- gestione di comunità alloggio socio assistenziale, comunità	
	educative residenziali, comunità protette e comunità	
	terapeutiche;	
	- gestione di strutture tutelari quali R.A., R.A.A., R.A.F.,	
	Case Protette, R.S.A., R.S.S.A.	
	- gestione, anche in forma integrata, di dipartimenti e/o	
	reparti sanitari ospedalieri e di case di cura sia pubblici	
	che privati, compresa la somministrazione di medicinali,	
	presidi sanitari e vitto;	
	- gestione, anche in forma integrata, di strutture o reparti	
	ad alta integrazione sanitaria finalizzati alla cura,	
	riabilitazione di persone anche in situazioni di continuità	
	assistenziale e di deospedalizzazione precoce o protetta;	
	- prestazioni sanitarie ed infermieristiche di cura e	
	riabilitazione, attività di barelliere, trasporto ammalati	
	anche d'urgenza, anche con l'utilizzo di mezzi speciali e	
	medicalizzati;	
	- attività di pulizia, sanificazione, preparazione e	
	somministrazione pasti connesse all'attività socio sanitaria	
	assistenziale ed educativa di cui alla Legge 381/91.	
	La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e	

	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque	
	direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché,	
	tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non	
	limitativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme	
	consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che	
	svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività	
	sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e	
	non ai fini del collocamento presso il pubblico;	
	2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche	
	consortili, finalizzati a sviluppare e agevolare gli	
	approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri	
	aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di	
	ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni	
	nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze	
	finanziarie, prestando all'uopo le necessarie garanzie e	
	fideiussioni;	
	3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge	
	59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento di	
	cooperative sociali;	

	4) emettere strumenti finanziari, secondo le modalità e nei
	limiti previsti dalla vigente normativa;
	5) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi
	dell'art. 2545-septies codice civile;
	6) istituire una sezione di attività per la raccolta di
	prestiti, disciplinata da apposito regolamento, limitata ai
	solli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del
	conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto
	l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge
	385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del
	3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.
	Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la
	raccolta del risparmio tra il pubblico, della sollecitazione
	del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge
	216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla
	legge 1/91 e 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra
	operazione comunque vietata dalle vigenti e future
	disposizioni di legge.
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa si
	avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge
	previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici
	settori di attività nei quali opera.
	TITOLO II: SOCI
	<u>Art. 3 - Numero e Requisiti</u>
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al

	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, aventi	
	piena capacità di agire, che, per professione, capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	professionale, possano partecipare direttamente ai lavori	
	dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio	
	ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico	
	attraverso l'apporto della propria attività lavorativa.	
	I minori possono far parte della cooperativa nei modi e con le	
	autorizzazioni di legge.	
	Ai sensi di legge è consentita l'ammissione di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Possono anche essere soci persone giuridiche pubbliche o pri-	
	vate nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo svi-	
	luppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere ammessi a far parte della cooperativa	
	soci finanziatori/sovventori alle condizioni e con le	
	limitazioni previste dall'art. 4 della legge 59/92 e dalle	
	altre norme di legge vigenti in materia, nonché i soci	
	volontari.	
	I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del	
	libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Viene considerato quale requisito essenziale, ai fini	

	dell'acquisizione e conservazione dello status di socio, la	
	possibilità di dimostrare in qualsiasi momento la propria	
	integrità morale ed etica e, pertanto, tutti i soci non	
	dovranno incorrere in violazione di leggi che possano	
	comportare procedimenti e/o condanne per fatti sanzionati dal	
	codice penale.	
	<u>Art. 4 - Categoria speciale</u>	
	Potranno aderire alla società, nei limiti di legge, anche	
	persone fisiche interessate alla formazione e/o	
	all'inserimento lavorativo ed in grado di contribuire al	
	raggiungimento dello scopo sociale anche in coerenza con le	
	strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Il regolamento interno stabilirà, per le varie mansioni, il	
	periodo massimo di permanenza nella categoria speciale. In	
	ogni caso esso non potrà superare i limiti fissati dall'art.	
	2527 del codice civile.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere	
	esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di	
	formazione od inserimento, oltre che per i casi	
	previsti dall'art. 8 del presente statuto, qualora l'Organo	
	Amministrativo accerti il mancato rispetto dei doveri inerenti	
	la formazione professionale o il mancato rispetto degli	
	standard produttivi prefissati dalla cooperativa.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale hanno i diritti	
	degli altri soci cooperatori, salvo le limitazioni previste	

	dagli artt. 18 e 23 del presente statuto.	
	<u>Art. 5 - Ammissione</u>	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	all'Organo Amministrativo. La domanda dovrà specificare:	
	1) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,	
	residenza e domicilio, cittadinanza;	
	2) l'interesse a far parte della società;	
	3) il numero delle azioni che intende sottoscrivere, nei	
	limiti di legge;	
	4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	5) l'indicazione, per i soci cooperatori, delle effettive	
	attività svolte, delle condizioni o capacità professionali,	
	delle specifiche competenze possedute in relazione ai	
	requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni e	
	l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento	
	dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti	
	dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro	
	disponibile in cooperativa;	
	6) la dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente	
	statuto e dei regolamenti interni.	
	La domanda di socio finanziatori/sovventore dovrà anche	
	precisare il periodo minimo di permanenza nella società.	
	La domanda a soci delle persone giuridiche, in sostituzione	
	dei dati previsti dal punto 1) dovrà contenere: denominazione,	
	sede sociale, luogo e data di costituzione, attività svolta,	

	organo sociale che ha autorizzato la domanda, persona fisica	
	designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali	
	derivanti dalla qualità di socio e copia dello statuto	
	sociale.	
	La domanda di ammissione a socio dovrà essere accompagnata	
	anche dalla seguente documentazione: certificato penale	
	(casellario giudiziale) e certificato carichi pendenti.	
	L'Organo Amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio	
	altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al	
	fine di meglio identificare i requisiti previsti dai	
	precedenti artt. 3 e 4.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui ai precedenti artt. 3 e 4, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	Per quanto non previsto dal presente articolo si applica	
	l'articolo 2528 del codice civile.	
	<u>Art. 6 - Adempimento e Obblighi nuovi soci</u>	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità e nei termini	
	fissati dall'Organo Amministrativo, oltre l'importo delle	
	azioni sottoscritte, il sovrapprezzo eventualmente deliberato	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su	
	proposta dell'Organo Amministrativo e l'eventuale tassa di	
	ammissione fissata dall'Organo Amministrativo, a titolo di	
	rimborso delle spese di istruttoria della domanda di	

	ammissione.	
	Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo	
	di riserva legale.	
	Aderendo alla società i soci si obbligano a:	
	a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	b) partecipare all'attività della società per la sua intera	
	durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal	
	presente statuto per la perdita della qualità di socio;	
	c) non aderire contemporaneamente ad altre cooperative che	
	esplichino attività concorrente, nonché, senza espresso	
	assenso dell'Organo Amministrativo, a non prestare lavoro a	
	favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od	
	analogo a quello della cooperativa;	
	d) non svolgere azione alcuna che possa essere in concorrenza	
	o pregiudizievole agli interessi della società.	
	<u>Art. 7 - Perdita delle qualità di Socio - Recesso</u>	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte,	
	fallimento.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente	
	statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio	
	abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si	
	trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	

	Il recesso comporta l'estinzione contestuale del rapporto
	lavorativo.
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata nelle forme
	di legge. In ogni caso il recesso non è consentito al socio
	che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la
	società.
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i
	motivi che, a norma di legge e del presente statuto,
	legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza
	nell'interesse della società.
	Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna
	limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza
	minima nella cooperativa indicato nella domanda di ammissione.
	<u>Art. 8 - Esclusione</u>
	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio
	che:
	a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei
	regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate
	dagli organi sociali;
	b) permanga moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o
	nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo
	verso la società dopo 30 giorni dall'intimazione di pagamento;
	c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità
	previste dall'art. 7;

	d) in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.	
	L'esclusione sarà deliberata anche nei confronti del socio	
	cooperatore che:	
	1) non superi il periodo di prova;	
	2) svolga o tenti di svolgere, attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	3) resti assente dal lavoro, senza giustificazione, per più di	
	3 giorni consecutivi o per 3 volte in dodici mesi;	
	4) a seguito di abbandono del posto di lavoro o con compimento	
	di altre azioni possa causare pregiudizio all'incolumità delle	
	persone o alla sicurezza del lavoro;	
	5) si presenti al lavoro in stato di incapacità lavorativa	
	(ubriachezza o altro);	
	6) si renda responsabile di grave insubordinazione, di furto	
	alla società o a committenti; partecipi a risse nei luoghi di	
	lavoro;	
	7) arrechi danni al materiale, attrezzatura, mezzi e/o locali	
	della cooperativa o di committenti, per dolo o colpa grave;	
	8) senza preventiva autorizzazione, svolga, nel posto di	
	lavoro, lavori per conto terzi o per proprio conto;	
	9) contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità	
	sulla documentazione inerente la domanda di ammissione alla	
	Cooperativa e sulla documentazione successivamente prodotta.	
	10) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento come definito	

	dall'art. 1455 codice civile;	
	11) commetta mancanze che abbiano già dato luogo, negli ultimi	
	18 (diciotto) mesi, a provvedimento di sospensione superiore	
	ad un giorno.	
	<u>Art. 9 - Effetti cessazione qualità di socio</u>	
	Le deliberazioni in materia di recesso ed esclusione, assunte	
	ai sensi di legge, debbono essere comunicate per iscritto ai	
	soci destinatari. Esse hanno effetto, sia per quanto riguarda	
	il rapporto sociale sia per il rapporto mutualistico, dalla	
	comunicazione della relativa deliberazione.	
	<u>Art. 10 - Decesso</u>	
	Nel caso di decesso di un socio si applica il primo comma	
	dell'art. 2534 del codice civile, fermo restando quanto	
	previsto dall'art. 11 del presente statuto per il rimborso	
	della quota sociale.	
	<u>Art. 11</u>	
	<u>Rimborso delle azioni - responsabilità dei soci uscenti</u>	
	<u>e loro eredi</u>	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle	
	azioni versate eventualmente aumentate per rivalutazione e/o	
	ristorno oppure, in caso di perdita, della minore somma	
	risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica	
	lo scioglimento del rapporto societario.	
	Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante	

	alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito	
	liquido, avrà luogo entro 180 (centoottanta) giorni	
	dall'approvazione del predetto bilancio.	
	Per la frazione della quota assegnata ai soci ai sensi art.	
	2545-sexies del codice civile, il rimborso può essere	
	corrisposto in più rate, secondo quanto deciso dall'Organo	
	Amministrativo, entro un termine massimo di 5 anni, con	
	corresponsione degli interessi legali.	
	La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di	
	decadenza, entro l'anno successivo a quello di cessazione del	
	rap- porto societario.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione o la cessione	
	di quota hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO III: SOCI FINANZIATORI/SOVVENTORI E ALTRI STRUMENTI	
	FINANZIARI	
	<u>Art. 12 - Soci finanziatori/sovventori</u>	
	Fermo restando le disposizioni del titolo II del presente	

	Statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari	
	partecipativi, di cui all'art. 2526 del codice civile, da	
	offrire in sottoscrizione ai soci o ai terzi e che	
	attribuiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o	
	giuridiche, la qualifica di soci finanziatori/sovventori.	
	Ciascuna categoria di soci finanziatori/sovventori è iscritta	
	in una separata sezione del libro soci.	
	Ai soci finanziatori/sovventori non si applicano le	
	disposizioni del presente Statuto che si riferiscano	
	specificamente ai soci cooperatori. Si applicano invece ad	
	essi le disposizioni che disciplinano i diritti ed i doveri	
	degli azionisti nella società a responsabilità limitata, in	
	quanto compatibili.	
	I soci finanziatori/sovventori possono effettuare, in	
	conformità a quanto previsto nella delibera di emissione delle	
	relative azioni, conferimenti in denaro, in natura, di crediti	
	ed ogni altro conferimento previsto dalle disposizioni in	
	materia di società a responsabilità limitata, secondo la	
	disciplina ivi prevista di società a responsabilità limitata,	
	secondo la disciplina ivi prevista agli articoli 2342 e	
	seguenti. Non possono formare oggetto di conferimento le	
	prestazioni d'opera o di servizi.	
	I conferimenti effettuati dai soci finanziatori/sovventori	
	sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del	
	valore di euro 500 (cinquecento) e sono imputati ad apposita	

	sezione del capitale sociale; non esiste tuttavia alcuno	
	specifico vincolo di destinazione sul relativo ammontare,	
	ulteriore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di	
	legge che disciplinano il capitale in generale.	
	Il socio finanziatore è tenuto, al momento della	
	sottoscrizione delle azioni, al pagamento di un sovrapprezzo	
	determinato con riferimento alle riserve divisibili spettanti	
	ai soci finanziatori/sovventori e presenti nel patrimonio	
	della Cooperativa al momento dell'emissione.	
	In caso di conferimento in denaro, i versamenti sulle azioni	
	sottoscritte dai soci finanziatori/sovventori devono essere	
	effettuati, quanto al venticinque per cento, all'atto della	
	sottoscrizione, unitamente all'intero sovrapprezzo, secondo le	
	norme dettate in tema di società a responsabilità limitata; e,	
	quanto alla rimanenza, nel termine stabilito dall'Organo	
	Amministrativo.	
	Le azioni dei soci finanziatori/sovventori non sono	
	rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi	
	emettere i relativi titoli, in espressa deroga all'art.2346,	
	comma 1, del codice civile. Gli amministratori rilasciano a	
	ciascun socio finanziatore apposito certificato, attestante il	
	numero di azioni dallo stesso sottoscritte.	
	Non si applicano ai soci finanziatori/sovventori i limiti	
	minimi e massimi previsti dall'art.2525 del codice civile.	
	L'ammontare del capitale sottoscritto dai soci	

	finanziatori/sovventori può eventualmente superare quello del
	capitale sottoscritto dai soci cooperatori.
	Le azioni dei soci finanziatori/sovventori, a differenza di
	quelle dei soci cooperatori, possono essere sottoposte a
	pegno, a sequestro, o vincolate a garanzia di debiti del socio
	finanziatore nei confronti di terzi, senza alcuna limitazione
	e possono costituire oggetto di azione esecutiva da parte dei
	creditori particolari dei soci finanziatori/sovventori
	medesimi. Le stesse possono formare oggetto di diritti di
	usufrutto.
	<u>Art. 13 - Trasferimento delle azioni</u>
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in
	occasione della emissione dei titoli, le azioni dei soci
	finanziatori/sovventori possono essere sottoscritte e
	trasferite escluri/sovventori possono essere sottoscritte e
	trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo
	Amministrativo.
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'
	Organo Amministrativo il proposto acquirente ed il Consiglio
	deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento
	della comunicazione.
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato
	dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio
	provvederà a indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio
	potrà vendere al soggetto da lui indicato.

	In caso di trasferimento delle azioni a soci	
	cooperatori si applica la disciplina contenuta nelle	
	lettere b) e c) dell'art. 2514 codice civile.	
	<u>Art. 14 - Deliberazione di emissione</u>	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci	
	finanziatori/sovventori è di competenza dell'assemblea	
	straordinaria; si applicano gli articoli 2438 e seguenti del	
	codice civile. Non si applica quindi ai soci	
	finanziatori/sovventori la disciplina dell'ammissione di cui	
	all'art. 2528 del codice civile.	
	In caso di emissione di azioni destinate a soci	
	finanziatori/sovventori, spetta a tutti i soci, ivi compresi i	
	soci cooperatori, il diritto di opzione sulle medesime ed in	
	proporzione al valore nominale delle partecipazioni già	
	possedute; tuttavia l'assemblea straordinaria che delibera	
	l'emissione può, su proposta motivata degli amministratori,	
	escludere o limitare tale diritto di opzione secondo la	
	disciplina prevista dall'art.2524, ultimo comma, del codice	
	civile.	
	La delibera assembleare di emissione delle azioni destinate ai	
	soci finanziatori/sovventori stabilirà:	
	- l'importo complessivo dell'emissione;	
	- le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci	
	sulle azioni emesse, nonché l'eventuale esclusione o	
	limitazione del detto diritto d'opzione in conformità a quanto	

	sopra previsto;	
	- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando il	
	limite stabilito dall'art. 2514 del codice civile per il tasso	
	di remunerazione.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	In caso di perdite incidenti sul capitale sociale, le azioni	
	dei soci finanziatori/sovventori sono postergate rispetto a	
	quelle dei soci cooperatori. Conseguentemente, la riduzione	
	del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta	
	riduzione del valore nominale delle azioni dei soci	
	finanziatori/sovventori, se non per la parte di perdita che	
	eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci	
	cooperatori. Tuttavia, in presenza di riserve divisibili tra i	
	soci finanziatori/sovventori, in caso di perdite sociali esse	
	sono utilizzate per prime ai fini della relativa copertura, a	
	preferenza delle riserve indivisibili, a norma dell'art. 2545-	
	ter, comma 2, codice civile.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni dei soci	
	finanziatori/sovventori hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci	
	cooperatori, per il loro intero valore.	
	Inoltre, nella misura in cui la legge consenta, nelle	

	cooperative a mutualità prevalente, l'attribuzione delle	
	riserve divisibili ai soci finanziatori/sovventori, che non	
	abbiano contemporaneamente la qualifica di soci cooperatori,	
	in sede di scioglimento della società o del singolo rapporto	
	sociale, tale attribuzione dovrà essere effettuata in aggiunta	
	al rimborso del capitale.	
	Ai soci finanziatori/sovventori possono essere attribuiti, in	
	relazione all'ammontare dei conferimenti e secondo i criteri	
	fissati dall'assemblea nella delibera di emissione, da 1 (uno)	
	a 5 (cinque) voti.	
	In ogni singola assemblea generale ai soci	
	finanziatori/sovventori spetta comunque, nel complesso, un	
	numero globale di voti non superiore ad un terzo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nella	
	medesima assemblea (art. 2526, comma 2, del codice civile).	
	Ove, per qualunque motivo, venga superato tale limite, i voti	
	dei soci finanziatori/sovventori saranno ridotti in	
	proporzione entro la misura consentita; a tal fine verrà	
	applicato, al voto di ciascun socio finanziatore/sovventore,	
	un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti consentito per legge a tutti i soci	
	finanziatori/sovventori ed il numero di voti da essi	
	effettivamente espressi, con arrotondamento al decimale per	
	difetto e con la precisazione che, all'esito di tale	
	operazione, il voto del socio finanziatore/sovventore può	

23 di 47

	persone giuridiche.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori/sovventori	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea ovvero dall'Organo	
	Amministrativo in sede di emissione dei titoli.	
	Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione	
	di emissione delle azioni dei soci finanziatori/sovventori può	
	escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un	
	periodo maggiore.	
	Per le modalità ed i termini relativi all'esercizio del	
	recesso, e per la liquidazione delle azioni dei soci	
	finanziatori/sovventori, si applicano gli articoli 2437-bis e	
	seguenti del codice civile, con esclusione quindi	
	dell'applicazione dell'art. 2532; precisato inoltre che il	
	recesso si intende esercitato il giorno in cui la	
	comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo con	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento.	
	E' ammesso il recesso parziale, limitato ad una parte soltanto	
	delle azioni possedute dal socio finanziatore/sovventore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle	
	azioni dei soci finanziatori/sovventori dovrà avvenire, se	
	corrisposto ad un socio non cooperatore, per un importo	
	corrispondente al valore nominale ed alla quota parte di	
	riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva	

	sovrapprezzo, mentre, se corrisposto ad un socio cooperatore,	
	potrà avvenire per un importo pari al solo valore nominale	
	delle azioni.	
	Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta	
	annotazione nel libro soci, a cura dell'Organo Amministrativo,	
	nel più breve tempo possibile e, comunque, entro trenta giorni	
	dalla data in cui lo stesso produce i propri effetti.	
	<u>Art. 14 bis - Strumenti finanziari non partecipativi.</u>	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa	
	può emettere:	
	1) obbligazioni, con la disciplina degli articoli 2410 e	
	seguenti del codice civile, nonché in conformità alle	
	previsioni dell'art.11 del d.lgs. 1 settembre 1993 n.385, e	
	relative disposizioni attuative emanate dal Comitato	
	interministeriale per il credito ed il risparmio e dalla Banca	
	d'Italia;	
	2) titoli di debito con obbligo di rimborso, liberamente	
	trasferibili e privi di diritti di amministrazione, produttivi	
	di un interesse annuo in misura corrispondente a quello dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti percentuali;	
	3) strumenti finanziari non partecipativi con obbligo di	
	rimborso, che non attribuiscono quindi la qualità di socio,	
	liberamente trasferibili e privi di diritto di voto	
	nell'assemblea generale dei soci, in relazione ai quali il	
	rimborso può essere condizionato all'andamento della gestione	

26 di 47

27 di 47

	medesime caratteristiche costituiscono una categoria di	
	strumenti finanziari, anche ai sensi degli artt. 2376, 2540 e	
	2541 del codice civile.	
	In particolare, le deliberazioni dell'assemblea generale che	
	possano pregiudicare i diritti attribuiti ai possessori di	
	strumenti finanziari non partecipativi devono essere approvate	
	dalla relativa assemblea speciale, ai sensi dell'art. 2376	
	codice civile.	
	Gli strumenti finanziari previsti nel presente titolo possono	
	costituire oggetto di sollecitazione al pubblico risparmio,	
	nell'osservanza delle relative disposizioni legislative e	
	regolamentari.	
	<u>Art. 15 - Azioni di partecipazione</u>	
	Alle condizioni e con le procedure previste dall'art. 5 della	
	legge 59/92 la cooperativa può emettere azioni di	
	partecipazione cooperativa. I diritti dei possessori delle	
	azioni di partecipazione cooperativa sono quelli previsti	
	dagli artt. 5 e 6 della legge 59/92.	
	TITOLO IV: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	<u>Art. 16 - Patrimonio</u>	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:	
	1) dalle azioni dei soci cooperatori, volontari e	
	finanziatori/sovventori del valore nominale ciascuna pari a	
	euro 51 (cinquantuno); le azioni complessivamente detenute da	

	ciascun socio non possono superare i limiti di legge;	
	i soci cooperatori ed i soci finanziatori/sovventori devono	
	sottoscrivere un numero di azioni non inferiore a venti.	
	2) dalle azioni dei soci finanziatori/sovventori, ciascuna del	
	valore di euro 500 (cinquecento);	
	3) dalle azioni di partecipazione cooperativa;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi netti	
	di gestione di cui all'art. 19, con azioni non rimborsate ai	
	soci receduti od esclusi o agli eredi o legatari dei soci	
	defunti, nonché con eventuali sovrapprezzi, liberalità,	
	lasciti o contributi;	
	c) da eventuali altre riserve.	
	E' vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori	
	e volontari.	
	Le riserve indivisibili non possono essere distribuite tra i	
	soci né durante l'esistenza della Cooperativa né all'atto del	
	suo scioglimento.	
	La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli.	
	<u>Art. 17 - Cessione delle azioni</u>	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e	
	non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con	
	effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'Organo	
	Amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci	
	finanziatori/sovventori.	
	Per quanto non previsto dal presente articolo si applica	

	l'art. 2530 del codice civile	
	<u>Art. 18 - Ristorno</u>	
	Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la	
	decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a	
	favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a	
	titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti	
	leggi in materia, mediante:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento gratuito delle azioni detenute da ciascun socio;	
	- emissione ed attribuzione gratuita di azioni di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed	
	il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento, il quale dovrà tenere conto, in via generale, del	
	numero delle ore di lavoro conferite alla cooperativa nel	
	corso dell'esercizio cui si riferisce il ristorno, del	
	livello, della anzianità, delle mansioni e degli orari svolti	
	dal singolo socio.	
	<u>Art. 19 - Esercizio sociale - bilancio annuale</u>	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo	
	le disposizioni di legge.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	

	ripartizione dei ristorni, nei limiti e con le modalità
	previste dal precedente articolo e, successivamente, sulla
	destinazione degli utili destinandoli:
	a) al fondo di riserva legale per almeno il 30%;
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della
	cooperazione nella misura fissata dalla legge;
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti
	e alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 59/92;
	d) a dividendo ai soci finanziatori/sovventori secondo quanto
	stabilito nella delibera di cui al precedente art. 14;
	e) a dividendo ai soci cooperatori, ragguagliato al capitale
	effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita
	dall'assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà
	superare quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 2514
	codice civile;
	f) a dividendo ai soci finanziatori/sovventori nella misura
	determinata al precedente punto d) maggiorata di 2 punti;
	g) ad altre riserve indivisibili.
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve
	divisibili tra i soci non cooperatori, nei limiti e sotto
	l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la
	distribuzione di utili ai soli soci finanziatori/sovventori

	nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità
	prevalente.
	In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari
	offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto il
	massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente
	lettera e).
	TITOLO V: ORGANI SOCIALI
	A) ASSEMBLEA
	<u>Art. 20 - Forme, tempi e luoghi di convocazione</u>
	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo e può avere
	luogo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio
	italiano.
	L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta
	l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in
	conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti
	i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
	all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
	sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, a norma
	dell'art. 2364, ultimo comma codice civile, potrà essere
	convocata entro 180 (centoottanta) giorni.
	L'assemblea può, nel corso dell'esercizio sociale, essere
	inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di
	Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione

	sociale.	
	Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta	
	richiesta, per iscritto, con indicazione degli argomenti da	
	trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei	
	voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale,	
	se costituito.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso da consegnarsi o spedirsi con qualsiasi mezzo idoneo a	
	garantire la prova dell'avvenuta consegna o invio, a tutti gli	
	aventi diritto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza e, quando	
	si usano mezzi diversi dal servizio postale, garantiscano il	
	ricevimento almeno 4 giorni prima dell'adunanza.	
	L'avviso di convocazione deve contenere: l'elenco delle	
	materie da trattare, il luogo designato per l'adunanza, il	
	giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda	
	convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello	
	fissato per la prima.	
	L'Organo Amministrativo può, a sua discrezione, in aggiunta a	
	quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di	
	convocazione.	
	<u>Art. 21 - Assemblea ordinaria</u>	
	L'Assemblea ordinaria è convocata per:	
	a) approvare il bilancio, ripartendo i ristorni e destinando	
	gli utili; approvare i regolamenti interni;	

	b) nominare gli amministratori;
	c) nominare il collegio sindacale, nei casi previsti dall'art.
	2477 codice civile, nonché, ove prescritto, il soggetto
	deputato al controllo contabile;
	d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministra-
	tori e dei sindaci;
	e) deliberare sull'istituzione del prestito soci di cui
	all'art. 12 legge 127/71;
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua
	competenza dalla legge e dal presente statuto.
	<u>Art. 22 - Assemblea straordinaria</u>
	L'assemblea straordinaria è convocata per trattare le materie
	e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati
	alla sua competenza.
	L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata
	per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sulla
	nomina e sui poteri dei liquidatori, ai sensi di legge.
	<u>Art. 23 - Svolgimento dell'assemblea</u>
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-
	scritti nel libro soci da almeno 90 giorni.
	I soci iscritti alla categoria speciale, trascorsi 90
	(novanta) giorni dall'ammissione, hanno diritto di voto nelle
	assemblee straordinarie e sulle materie previste dalle lettere
	a), b), c) ed e) del precedente articolo 21.
	Ogni socio cooperatore e ogni socio volontario ha diritto ad

	un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota
	sottoscritta.
	Ai soci finanziatori/sovventori possono spettare più voti,
	così come fissati nella delibera che ha previsto la
	possibilità di avere, nella compagine sociale, questi soci; in
	ogni caso i voti non possono superare i limiti di legge.
	I soci che per giustificato motivo non possano intervenire
	personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare solo
	da un altro socio mediante delega scritta.
	Ogni socio può rappresentare solo altri 6 soci, nel rispetto,
	in ogni caso, di quanto disposto nell'art. 2372 codice civile.
	Non possono avere deleghe i soci appartenenti alla categoria
	speciale.
	Le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.
	L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo
	Amministrativo e, in sua assenza, da persona designata
	dall'assemblea stessa.
	Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra
	non soci, salvo che il verbale sia redatto dal Notaio.
	L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o
	distanti, audio/video collegati, con modalità che
	garantiscano:
	- al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità, la
	legittimazione e la partecipazione degli intervenuti, regolare
	lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

	risultati della votazione;	
	- a ciascun intervenuto di seguire la discussione, visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti, intervenire in tempo reale	
	alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla	
	votazione simultanea degli stessi.	
	In questo caso la convocazione dovrà anche precisare i luoghi	
	audio/video collegati e nel verbale dovrà essere dato atto	
	delle modalità di svolgimento dell'assemblea.	
	Verificandosi le condizioni di cui sopra l'assemblea si	
	considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e	
	dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.	
	Le deliberazioni dei soci devono constare da verbale.	
	<u>Art. 24 - Validità delle deliberazioni</u>	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente	
	costituita, in prima convocazione, quando sono presenti, in	
	proprio o per delega, tanti soci che rappresentino almeno la	
	metà dei voti spettanti a tutti i soci a quella data ed aventi	
	diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei	
	soci, a quella data ed aventi diritto, presenti e	
	rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci, a quella data ed aventi diritto, presenti o	
	rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare in merito a: regolamenti,	
	cambiamento dell'oggetto sociale, fusione o scissione della	

	società, trasferimento della sede sociale in altre località	
	del territorio dello Stato oppure scioglimento anticipato, in	
	prima convocazione le deliberazioni devono essere prese con	
	voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i	
	soci a quella data ed aventi diritto; dalla seconda	
	convocazione in poi le deliberazioni sono assunte con la	
	partecipazione e le maggioranze previste dall'art. 2369 codice	
	civile.	
	Restano comunque salve le disposizioni di legge che, per	
	particolari decisioni, richiedono diverse specifiche	
	maggioranze.	
	B) ORGANO AMMINISTRATIVO	
	<u>Art. 25 - Composizione e durata in carica</u>	
	La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede di nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da 2 a 5	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste	
	costituiscono il consiglio di amministrazione. In sede di	
	nomina è possibile tuttavia prevedere che l'amministrazione	
	sia ad esse affidata disgiuntamente o congiuntamente, secondo	
	quanto meglio determinato dai soci al momento della nomina	
	stessa, salvi i limiti di legge.	

	L'Amministratore unico o la maggioranza degli amministratori è	
	scelta tra i soci cooperatori.	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente su	
	decisione dei soci in sede di nomina:	
	- da un Amministratore Unico;	
	- da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 a 5 membri	
	secondo il numero determinato dai soci al momento della	
	nomina.	
	Parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione possono	
	anche non essere soci, fermo restando che la maggioranza degli	
	amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.	
	L'Organo Amministrativo elegge, tra i suoi membri, il	
	Presidente ed il Vice Presidente.	
	Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare	
	Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio	
	o una persona estranea alla società.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi sociali, sono	
	rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 2542 codice civile	
	e in qualunque tempo possono essere revocati dall'assemblea.	
	L'assemblea dei soci potrà determinare a favore degli	
	amministratori un emolumento annuo nonché una indennità per la	
	cessazione del rapporto.	
	Agli amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle	
	spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle	
	loro funzioni.	

	<u>Art. 26 - Convocazione - Deliberazioni</u>	
	L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente o da chi lo	
	sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile,	
	anche fuori della sede e dei locali sociali, purché in Italia,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	consiglieri o dal Collegio Sindacale, se costituito. La	
	convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene	
	opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti	
	almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.	
	Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la	
	maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni	
	sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri	
	presenti.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	segretario della riunione che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati delle votazioni;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	

	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti	
	all'ordine del giorno nonché, quando necessario, di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391 codice civile, il	
	consigliere personalmente interessato nelle questioni che si	
	discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.	
	A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del	
	Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della	
	proposta.	
	<u>Art. 27 - Poteri</u>	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione della società, in conformità alle leggi ed allo	
	statuto. Spetta tra l'altro all'Organo Amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) stendere i bilanci e le relazioni di accompagnamento;	
	c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto che	
	dovranno essere approvati dall'assemblea;	
	d) determinare, in conformità ai programmi di sviluppo e alle	
	scelte strategiche, gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito	
	delle fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi	
	sociali, stabilendo all'uopo l'inquadramento e le mansioni dei	
	singoli soci;	
	e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti	

	all'attività sociale;	
	f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di	
	atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del	
	Consiglio dall'articolo 29;	
	g) assumere e licenziare personale della società fissandone le	
	retribuzioni e le mansioni;	
	h) dare l'adesione della società ad organi federali o	
	consortili e ad associazioni di tutela e rappresentanza del	
	movimento cooperativo;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci;	
	l) acquistare o rimborsare quote della società nei limiti di	
	cui all'art. 2529 codice civile;	
	m) istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali	
	o rappresentanze;	
	n) adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative	
	imperative;	
	o) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione necessari per l'attuazione	
	dell'oggetto sociale; l'Organo Amministrativo ha quindi, tra	
	l'altro, la facoltà di: nominare avvocati e procuratori alle	
	liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o	
	amministrativa, in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere	
	fideiussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui	
	assumendone gli oneri relativi; assumere obblighi in ordine a	

	finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti
	pubblici e privati;
	p) nominare organismi tecnici.
	Salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 2544 codice
	civile, il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad
	uno o più dei suoi membri.
	<u>Art. 28 - Rinuncia, decadenza, scadenza</u>
	I consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono
	darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo ed al
	Presidente del Collegio Sindacale, se nominato.
	I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano
	per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono
	dalla carica. Decadono parimenti dalla carica i consiglieri
	soci cooperatori che, per qualunque motivo, perdono la qualità
	di socio cooperatore.
	La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha
	effetto solo dal momento in cui l'Organo Amministrativo è
	ricostituito.
	<u>Art. 29 - Presidente, poteri di rappresentanza</u>
	Il Presidente dell'Organo Amministrativo ha la firma e la
	rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in
	giudizio.
	Il Presidente è autorizzato a ricevere pagamenti da pubbliche
	amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia
	l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.

	Il Presidente potrà inoltre nominare e revocare avvocati e	
	procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la	
	società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, in qualunque grado e giurisdizione.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e	
	i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in	
	carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un	
	consigliere designato dal Consiglio.	
	Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la	
	firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od	
	impedimento del Presidente.	
	La rappresentanza legale spetta altresì agli amministratori	
	delegati, ove nominati, nel limite dei poteri ad essi	
	attribuiti.	
	C) COLLEGIO SINDACALE	
	<u>Art. 30 - Composizione, durata, compiti</u>	
	Ricorrendone le condizioni di legge verrà nominato il Collegio	
	Sindacale.	
	Esso si compone di un Presidente, due sindaci effettivi e di	
	due supplenti, nominati con deliberazione dell'assemblea e	
	scelti tra i soggetti aventi i requisiti di legge. Essi durano	
	in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I compiti e le	
	Funzioni del Collegio Sindacale sono quelli previsti dalle	
	leggi vigenti.	
	<u>Art. 31 - Controllo contabile</u>	

	Il controllo contabile della società è esercitato da un	
	revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel	
	registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo	
	che, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 2409-bis,	
	ultimo comma codice civile, l'assemblea non affidi detto	
	controllo al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato ed i	
	suoi componenti abbiano i prescritti requisiti di legge.	
	TITOLO VI: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	<u>Art. 32 - Regolamenti interni</u>	
	I criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la società ed i soci, il funzionamento	
	tecnico ed amministrativo della società, le tipologie dei	
	rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità	
	di svolgimento delle prestazioni di lavoro, il trattamento	
	economico dei soci cooperatori e le norme disciplinari saranno	
	regolati da regolamenti interni da compilarsi dall'Organo	
	Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.	
	<u>Art. 33 - Regolamenti - Direttore e Comitati Tecnici</u>	
	Nei regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del	
	direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei	
	comitati tecnici, se ed in quanto costituiti.	
	<u>Art. 34 - Scioglimento della Cooperativa</u>	
	In caso di scioglimento della Cooperativa l'assemblea	
	nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra	
	i soci, stabilendone i poteri e definendo i criteri della	

liquidazione, ai sensi di legge.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso delle azioni di partecipazioni nonché rimborso ai soci del capitale versato, dei ristorni e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.

Art. 35 - Prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a mutualità prevalente, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.

Art. 36 - Bilancio sociale

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 37 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

La Cooperativa, al fine di informare e consultare i lavoratori ed i destinatari delle attività, darà comunicazione delle

46 di 47

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO.
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22
D.LGS. 7-3-2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO
DELLE IMPRESE ED IN CORSO DI REGISTRAZIONE.
BORGOMANERO, 19 novembre 2024
FIRMATO DIGITALMENTE: DOTT. ERRICO ALFANI NOTAIO